



LANDESGESETZ

Änderung des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, „Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen“

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Landeshauptmann
beurkundet es

Art. 1

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, erhält folgende Fassung:

„Art. 7 (*Finanzielle Voraussetzungen für die einzelnen Leistungen*) - 1. Um die einzelnen Leistungen in Anspruch nehmen zu können, dürfen die Antragsteller kein höheres persönliches jährliches steuerbares Einkommen für das Jahr 2020 haben als das in der Folge jeweils angegebene:

- a) Rente für Vollinvaliden, Rente für vollständig Blinde, Rente für Blinde mit einem Rest von Sehvermögen, Rente für Gehörlose: 16.982,49 Euro
- b) Rente für Teilinvaliden: 4.926,35 Euro.

2. Für die Zwecke laut Absatz 1 wird das Einkommen aus selbständiger und abhängiger Tätigkeit der Teilinvaliden um 50 Prozent reduziert. Getrennt steuerbares Einkommen laut Artikel 17 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, n. 917 „Genehmigung des einheitlichen Textes der Einkommenssteuern“, werden ebenfalls bei der Berechnung des Einkommens nicht berücksichtigt.

3. Zum Zwecke der Feststellung der finanziellen Voraussetzungen gemäß Absatz 1 wird, in Bezug auf die Leistungen vom 1. Jänner bis zum 30. September eines jeden Jahres, jenes Einkommen berücksichtigt, das zwei Jahre vor dem Bezugsjahr der Leistungen erzielt wurde; bezüg-

LEGGE PROVINCIALE

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”

Il Consiglio provinciale
ha approvato

il Presidente della Provincia
promulga

Art. 1

1. L'articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituito:

“Art. 7 (*Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni*) - 1. Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile validi per l'anno 2020:

- a) pensione per invalidi civili assoluti; pensione per ciechi civili assoluti; pensione per ciechi civili con residuo visivo; pensione per sordi: 16.982,49 euro;
- b) pensione per invalidi civili parziali: 4.926,35 euro.

2. Per i fini di cui al comma 1 il reddito da lavoro autonomo e dipendente degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento. Sono altresì esclusi dal calcolo i redditi soggetti a tassazione separata, come individuati dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dal 1° ottobre

lich der Leistungen vom 1. Oktober bis 31. Dezember eines jeden Jahres wird hingegen das Einkommen des Jahres vor dem Bezugsjahr herangezogen. Bei der ersten Auszahlung wird das im Bezugsjahr der Leistung voraussichtlich erzielte Einkommen berücksichtigt.

4. Für die anderen von diesem Gesetz vorgesehenen finanziellen Leistungen sind keine Einkommensgrenzen festgelegt, da diese Leistungen unmittelbar aufgrund der Behinderung erbracht werden.

5. Ändert der Staat im Rahmen seines Fürsorgesystems mit Gesetz die Bestimmungen über die finanziellen Voraussetzungen für Leistungen, die den von diesem Gesetz vorgesehenen entsprechen, so hat sie die Landesregierung mit Beschluss für die Anwendung dieses Gesetzes zu übernehmen, und zwar mit Wirkung vom selben Stichtag.“

Art. 2

1. Artikel 15 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, erhält folgende Fassung:

„Art. 15 (*Bearbeitung der Gesuche, Ersatzerklärung*) - 1. Zwecks Überprüfung des Anrechtes auf die finanziellen Leistungen für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose, fordert die zuständige Agentur, sobald sie den Bescheid über das Vorliegen einer Behinderung im Sinne von Artikel 13 erhalten hat, vom Antragsteller eine Ersatzerklärung mit folgenden Angaben:

- a) dass er/sie den Wohnsitz in der Provinz Bozen hat;
- b) dass er/sie italienischer Staatsbürger ist oder Staatsbürger der Europäischen Union (EU), oder Nicht-EU-Bürger im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung mit einer Dauer von mindestens 1 Jahr, die in Kopie beizufügen ist.

2. Um eine Leistung nach Artikel 7 Absatz 1 zu erhalten, erklärt die betroffene Person zusätzlich:

- a) weder Inhaber einer Kriegs- oder Dienstrente zu sein, noch eine Rente zu beziehen, welche von einer öffentlichen Verwaltung wegen eines Arbeitsunfalls als Entschädigung für dieselbe Behinderung ausbezahlt wird, auf deren Grund um diese Leistungen angesucht wird;
- b) das im Bezugsjahr der Leistung voraussichtlich erzielte besteuerbare Einkommen.

al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione. In sede di prima liquidazione il reddito di riferimento è quello, dichiarato in via presuntiva, relativo all'anno nel quale decorre la prestazione.

4. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.

5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.”

Art. 2

1. L'articolo 15 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituito:

“Art. 15 (*Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva*) -

1. Ai fini della verifica del diritto a percepire le prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi l'Agenzia competente, non appena ricevuta, ai sensi dell'articolo 13, la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva in cui attesta:

- a) di essere residente in provincia di Bolzano;
- b) di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea (UE), o cittadino di Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno con una durata minima di 1 anno da allegare in copia.

2. Al fine di percepire una prestazione di cui all'articolo 7, comma 1, l'interessato dichiara altresì:

- a) di non godere di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, erogate da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per cui si richiedono le prestazioni economiche per invalidità civile;
- b) il reddito presunto assoggettabile a IRPEF relativo all'anno nel quale decorre la

prestazione.

3. Erhält die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung auf die Anfrage laut Absatz 1 und 2 keine Antwort, so kann sie diese durch Einschreibebrief mit Rückschein verlangen. Verstreicht daraufhin eine Frist von 60 Tagen, ohne dass eine Antwort einlangt, so wird das Gesuch wegen nicht erfolgten Einreichens der nötigen Unterlagen abgelehnt. Der Antragsteller kann jedoch jederzeit bei der Agentur ein weiteres Gesuch einreichen, das mit den nötigen Unterlagen versehen ist; in diesem Fall wird die Leistung vom ersten Tag des Monats an gezahlt, das jenem folgt, in dem das neue Gesuch gestellt wurde.

4. Der Anspruchsberechtigte einer Leistung gemäß Artikel 7 Absatz 1, die als erste Auszahlung aufgrund des voraussichtlich erklärten Einkommens anerkannt wird, legt der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung innerhalb 30. September des darauffolgenden Jahres eine Erklärung des persönlichen jährlich besteuerten Einkommens vor. Die Erklärung dient zur Überprüfung des nicht Überschreitens der Einkommensgrenze im ersten Bezugsjahr sowie zur Feststellung des Anspruches derselben finanziellen Leistung ab dem zweiten Bezugsjahr und bis zum 30. September des folgenden Jahres, in welchem die Erklärung vorgelegt werden muss.

5. Jenen Invaliden, die keine Erklärung über das effektive Einkommen innerhalb des vorgesehenen Termins laut Absatz 4 vorlegen, wird, nach vorheriger Aufforderung ohne Rückmeldung nach 30 Tagen, die Auszahlung der einkommensabhängigen Leistung ab Dezember eingestellt. Im Falle der Einreichung der Einkommensdaten innerhalb der Frist der folgenden Erklärung, wird die Leistung samt den Nachzahlungen ab dem Folgemonat wieder ausbezahlt. Sollte die Erklärung nach dieser Frist eingereicht werden, erfolgt keine Nachzahlung.

6. Das Einkommen des Antragstellers der Leistung muss unter der geltenden Einkommensgrenze des Bezugsjahres liegen.“

3. Qualora la richiesta di cui ai commi 1 e 2 non abbia esito, l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltramento della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'Agenzia stessa nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.

4. Il beneficiario di una prestazione di cui all'articolo 7, comma 1, riconosciuta in sede di prima liquidazione in base ai redditi dichiarati in via presuntiva, presenta all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, entro il 30 settembre dell'anno successivo, una dichiarazione dei redditi personali assoggettabili a IRPEF effettivamente conseguiti. La dichiarazione è volta a verificare il non superamento della soglia massima di reddito nel primo anno di liquidazione della prestazione nonché ad accertare il diritto alla stessa dal secondo anno di liquidazione e fino al 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dev'essere presentata.

5. Ai soggetti che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente conseguiti entro il termine previsto dal comma 4, previo avviso e decorsi senza riscontro 30 giorni dal suo ricevimento, è sospesa l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito, a partire dal mese di dicembre. In caso di presentazione dei dati reddituali entro il termine previsto per la presentazione della successiva dichiarazione la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo, con erogazione degli arretrati; se la comunicazione è presentata dopo questo termine non si corrisponde alcun arretrato.

6. Il reddito del richiedente della prestazione deve rientrare nei limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione.”

Art. 3
Finanzbestimmungen

1. Die aus diesem Gesetz hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 50.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 230.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 230.000,00 Euro belaufen, werden durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 2020-2022 gedeckt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Einhaltung zu sorgen.

Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2020, in 230.000,00 euro per l'anno 2021 e in 230.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Arno Kompatscher

ANMERKUNGEN

Hinweis

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Anmerkungen zum Artikel 1:

Der Text von Artikel 7 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, lautet wie folgt:

„Art. 7 (*Finanzielle Voraussetzungen für die einzelnen Leistungen*)

(1) Um die einzelnen Leistungen in Anspruch nehmen zu können, dürfen die Antragsteller kein höheres persönliches jährliches versteuerbares Einkommen haben als das in der Folge jeweils angegebene:

1. Rente für Vollinvaliden, Rente für vollständig Blinde, Rente für Blinde mit einem Rest von Sehvermögen, Rente für Gehörlose 5.200.000 Lire

2. Rente für Teilinvaliden, Begleitungsgeld für minderjährige Teilinvaliden 2.500.000 Lire

(1-bis) Für die Zwecke laut Absatz 1 wird das Einkommen aus Arbeit der Teilinvaliden um 50 Prozent reduziert.

(2) Für die Feststellung des Vorliegens der finanziellen Voraussetzungen gemäß Absatz 1 wird in Bezug auf die Leistungen vom 1. Jänner bis zum 31. Mai eines jeden Jahres das Einkommen berücksichtigt, das zwei Jahre vor dem Bezugsjahr der Leistungen erzielt wurde; bezüglich der Leistungen vom 1. Juni bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres wird hingegen das Einkommen des Jahres vor dem Bezugsjahr herangezogen.

(3) Für die anderen von diesem Gesetz vorgesehenen finanziellen Leistungen sind keine Einkommensgrenzen festgelegt, da diese Leistungen unmittelbar aufgrund der Behinderung erbracht werden.

(4) aufgehoben.

(5) Ändert der Staat im Rahmen seines Fürsorgesystems mit Gesetz die Bestimmungen über die finanziellen Voraussetzungen für Leistungen, die

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1:

Il testo dell'articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è il seguente:

„Art. 7 (*Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni*)

(1) Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile:

1. pensione per invalidi civili assoluti; pensione per ciechi civili assoluti; pensione per ciechi civili con residuo visivo; pensione per sordomuti 5.200.000

2. pensione per invalidi civili parziali; indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni 2.500.000

(1-bis) Per i fini di cui al comma 1 il reddito di lavoro degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento.

(2) Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dal 1° giugno al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione.

(3) Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.

(4) abrogato.

(5) Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali

den von diesem Gesetz vorgesehenen entsprechen, so hat sie der Landesausschuß mit Beschluß für die Anwendung dieses Gesetzes zu übernehmen, und zwar mit Wirkung vom selben Stichtag.“

Der Text von Art. 17 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

“Art. 17 (*Tassazione separata*) [*Testo post riforma 2004*]

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle *lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47*, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'*articolo 10, comma 1, lettera c)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al *comma 1 dell'articolo 47* e al *comma 2 dell'articolo 46*;

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al *comma 2 dell'art. 49*, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel

corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.”

Il testo dell'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, è il seguente:

“Art. 17 (*Tassazione separata*) [*Testo post riforma 2004*]

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle *lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47*, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'*articolo 10, comma 1, lettera c)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al *comma 1 dell'articolo 47* e al *comma 2 dell'articolo 46*;

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al *comma 2 dell'art. 49*, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel

contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e trattamento di integrazione salariale di cui all'*articolo 1 bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357*, convertito con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1994, n. 489*, corrisposti anticipatamente;

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'*art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91*, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni;

g-bis) plusvalenze di cui alla *lettera b) del comma 1 dell'art. 81* realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

g-ter) corrispettivi di cui all'*articolo 54, comma 1-quater*, se percepiti in unica soluzione;

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'*art. 5* nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a 5 anni;

m) (abrogata)

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei con-

contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e trattamento di integrazione salariale di cui all'*articolo 1 bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357*, convertito con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1994, n. 489*, corrisposti anticipatamente;

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'*art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91*, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni;

g-bis) plusvalenze di cui alla *lettera b) del comma 1 dell'art. 81* realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

g-ter) corrispettivi di cui all'*articolo 54, comma 1-quater*, se percepiti in unica soluzione;

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'*art. 5* nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a 5 anni;

m) (abrogata)

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei con-

tratti e dei titoli di cui alle *lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41*, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a 5 anni;

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'*art. 13-bis, comma 1, lettera c)*, quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma primo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli *articoli 17 e 18* ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente."

Anmerkungen zum Artikel 2:

Art. 7 (*Finanzielle Voraussetzungen für die einzelnen Leistungen*) des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46

Siehe Anmerkungen zum Artikel 1

Der Text von Artikel 13 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, lautet wie folgt:

„Art. 13 (*Ergebnis der Untersuchung*)

(1) Stellt die Kommission fest, daß sich der Gesuchsteller nicht in dem von Artikel 5 dieses Gesetzes vorausgesetzten Zustand befindet, so beschließt sie die Rückverweisung des Gesuches,

tratti e dei titoli di cui alle *lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41*, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a 5 anni;

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'*art. 13-bis, comma 1, lettera c)*, quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma primo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli *articoli 17 e 18* ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente."

Note all'articolo 2:

Art. 7 (*Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni*) della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46

Vedi note all'articolo 1.

Il testo dell'articolo 13 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è il seguente:

“Art. 13 (*Esito dell'accertamento*)

(1) Qualora la commissione accerti che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, dichiara la reiezione della domanda e il segretario ne dà comunicazione

und der Schriftführer verständigt den Gesuchsteller davon binnen zehn Tagen.

(2) Wird eine Behinderung festgestellt, so teilt dies der Schriftführer innerhalb derselben Frist dem für Sozialfürsorge zuständigen Amt der Landesverwaltung mit, weiters dem Gesuchsteller und schließlich dem im Sinne der in Artikel 1 angeführten Gesetze zuständigen Verband.“

Der Text von Artikel 15 des Landesgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, lautet wie folgt:

„Art. 15 (*Bearbeitung der Gesuche, Ersatzerklärung*)

(1) Nachdem das zuständige Landesamt im Sinne von Artikel 13 einen Bescheid über das Vorliegen einer Behinderung erhalten hat, fordert es vom Antragsteller eine Ersatzerklärung für einen Notorietätsakt im Sinne des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, an, in der dieser sein Geburtsdatum und die Wohnsitzgemeinde anzugeben und folgendes zu erklären hat:

1. daß er italienischer Staatsbürger ist,

2. daß er keine Kriegsopfer- oder Dienstrente und ebenso keine Rente bezieht, die eine öffentliche Verwaltung wegen eines Arbeitsunfalles als Entschädigung für jene Behinderung auszahlt, aufgrund welcher die Leistung beantragt wird,

3. wie hoch das der Einkommensteuer zu Lasten physischer Personen unterliegende jährliche Gesamteinkommen des Antragstellers im Vorjahr gegenüber dem Jahr der Vorlage des Gesuches war.

(2) Für die Gewährung der in Artikel 3 Absatz 1 Ziffern 6, 8, 9, 10 und 11 genannten Leistungen kann anstelle der in Absatz 1 genannten Erklärung eine Sammelbescheinigung bezüglich Geburt, Wohnsitz und Staatsbürgerschaft abgegeben werden.

(3) Erhält das zuständige Amt auf die Anfrage laut Absatz 1 keine Antwort, so kann es diese durch Einschreibebrief mit Rückschein verlangen. Verstreicht daraufhin eine Frist von 60 Tagen, ohne daß eine Antwort einlangt, so wird das Gesuch wegen nicht erfolgten Einreichens der nötigen Unterlagen abgelehnt. Der Antragsteller kann jedoch jederzeit beim Amt ein weiteres Gesuch einreichen, das mit den nötigen Unterlagen versehen ist; in diesem Fall wird die Leistung vom ersten Tag des Monats an gezahlt, das jenem folgt, in dem das neue Gesuch gestellt wurde.“

all'interessato entro dieci giorni.

(2) Nel caso di esito positivo dell'accertamento della minorazione il segretario entro lo stesso termine, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale competente per l'assistenza sociale all'interessato e all'associazione rappresentativa di categoria indicata nelle leggi citate nell'articolo 1.”

Il testo dell'articolo 15 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è il seguente:

„Art. 15 (*Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva*)

(1) L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'articolo 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

1. che è in possesso della cittadinanza italiana;

2. che non fruisce di pensione di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;

3. quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

(2) Per la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3, la dichiarazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza.

(3) Qualora la richiesta di cui al comma 1 non abbia esito, l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.”